

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi degli artt. 27, comma 7, del codice del consumo e 9, comma 1, del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie

NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Numero del procedimento: PS10295

Data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento: 26 maggio 2016

Termine: 11 luglio 2016

PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Unipol Banca S.p.A. (“**Unipol**” o la “**Banca**”)

PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento n. 36446 (il “**Provvedimento di Avvio**”), notificato a Unipol contestualmente alle operazioni di accertamento ispettivo effettuate in data 26.5.2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**Autorità**”) ha deliberato l’avvio del procedimento PS10295 (il “**Procedimento**”) al fine di verificare l’eventuale violazione degli artt. 20 – 22 del d. lgs. 6.9.2005, n. 206, recante il *codice del consumo* (come successivamente modificato).

In particolare, il Provvedimento di Avvio ha ipotizzato che Unipol, “*nel commercializzare ai consumatori prodotti di mutuo a tasso variabile sia immobiliari sia di liquidità*”, avrebbe posto in essere una pratica commerciale ingannevole consistente “*nella mancata ovvero ambigua prospettazione nella modulistica pre-contrattuale e contrattuale di tali prodotti delle soglie minime del tasso di interesse nominale annuo*”, inducendo in tal modo i consumatori a ritenere erroneamente che “*i prodotti di mutuo de quibus fossero dei mutui a tasso variabile puro con il riconoscimento della possibilità che il tasso di interesse nominale annuo potrebbe ridursi allo scendere dei valori percentuali dei parametri di indicizzazione [e primariamente dell’Euribor]*” (Provvedimento di Avvio, §§ 2 e 4). Le suddette carenze informative sull’esistenza della clausola di tasso minimo interesserebbero, in specie, i contratti di mutuo di Unipol, i fogli informativi resi disponibili sul sito internet e presso le filiali della Banca, nonché le comunicazioni periodiche inviate alla clientela dalla Banca.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E LORO PERIODO DI VALIDITÀ

Pur convinta della legittimità della propria condotta, in un'ottica di cooperazione con codesta Spett.le Autorità e in linea con l'impegno da essa costantemente profuso al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni rese ai consumatori sui propri prodotti, Unipol presenta la seguente proposta di impegni (gli "Impegni"), ai sensi degli artt. 27, comma 7, del codice del consumo e 9, comma 1, della delibera AGCM 1.4.2015, n. 25411, recante il *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie* (il "Regolamento").

Unipol richiama sin d'ora l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che gli Impegni sono ammissibili e idonei a superare tutte le preoccupazioni manifestate con l'atto di avvio. Infatti, premesso che la Banca ha tenuto, come già documentato nel corso dell'istruttoria, un comportamento pienamente legittimo – sia sul piano sostanziale (non avendo mai, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale espressamente e previamente accettata dal cliente, applicato di fatto un *floor* ai tassi di interesse nei mutui a tasso variabile stipulati con la propria clientela¹), sia sul piano informativo (avendo la Banca sempre fornito nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale, informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili sull'eventuale esistenza di soglie minime dei tassi di interesse applicabili, garantendo così che i consumatori fossero altresì consapevoli degli effetti dalle stesse derivanti) – gli Impegni comporteranno: (i) un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni che al riguardo verranno rese ai consumatori, andando persino al di là di quanto previsto dalla normativa di settore, così come di recente integrata in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme sul credito immobiliare ai consumatori; e, allo stesso tempo, (ii) la previsione di una misura economica straordinaria, che Unipol propone, in via eccezionale e su base meramente volontaria, di concedere alle condizioni sotto specificate in favore dei propri clienti consumatori che abbiano stipulato un mutuo a tasso variabile dopo la rilevazione di valori negativi dell'Euribor², al fine di attenuare gli eventuali effetti che gli stessi siano venuti a subire in conseguenza di tale impreveduto prolungato fenomeno.

Anche alla luce di tali preliminari considerazioni, Unipol sottolinea con forza che gli Impegni non possono per alcuna ragione essere interpretati quale riconoscimento, neanche implicito o indiretto, di qualsivoglia violazione del codice del consumo o di altra disposizione normativa da parte della Banca, rappresentando, piuttosto, soltanto il frutto tangibile della

¹ In altre parole, in assenza di una clausola di tasso minimo espressamente e previamente accettata dal mutuatario, Unipol ha sempre applicato, sia prima, sia dopo la rilevazione di valori negativi del parametro di riferimento (e primariamente dell'Euribor), il criterio della somma algebrica (parametro di riferimento + *spread*) in sede di quantificazione del tasso di interesse applicato ai mutui a tasso variabile a consumatori.

² L'Euribor è il principale parametro di riferimento utilizzato da Unipol nella propria offerta di mutui a tasso variabile ai consumatori ed è divenuto per la prima volta negativo nel mese di aprile (su base mensile) e nel maggio 2015 (su base trimestrale). Si ricorda che pressoché la totalità delle tipologie di mutuo offerte da Unipol prima del verificarsi dell'evento Euribor negativo non conteneva clausole di tasso minimo con soglia superiore allo *spread* previsto dal contratto. Anche per tale ragione le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità in sede di avvio del procedimento in relazione ai mutui concessi prima dell'evento Euribor negativo non rilevano sostanzialmente rispetto alla condotta della Banca.

collaborazione della Banca medesima con codesta Spett.le Autorità, nonché un'ulteriore concreta dimostrazione della sua spiccata sensibilità consumeristica.

I. Revisione del testo della clausola di tasso minimo

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo che saranno erogati in futuro a consumatori, Unipol propone di riformulare come segue il testo di tale clausola contenuto nelle minute contrattuali o, laddove applicabile, nel modello denominato “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*” (detto anche modello SECCI), al fine di renderne ancora più chiare le conseguenze (le integrazioni rispetto alla formulazione attuale sono evidenziate in neretto):

*“Il tasso minimo contrattuale è stabilito nella misura del [...] % nominale annuo e, **pertanto, la misura del tasso di interesse applicabile non potrà in ogni caso ridursi al di sotto di tale soglia**”.*

Sub Allegato A si produce, a titolo esemplificativo, un modello di minuta contrattuale e di modello SECCI, con evidenziate in verde e neretto le modifiche che verrebbero introdotte per effetto del presente Impegno I.

Il presente Impegno I. sarà attuato entro 1 mese dalla Data di validità (come in seguito definita).

II. Revisione dei modelli di: foglio informativo; informazioni generali sul credito immobiliare; e prospetto informativo europeo standardizzato

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo offerti ai consumatori, Unipol propone di integrare, nelle modalità di cui appresso, i relativi modelli di foglio informativo, di informazioni generali sul credito immobiliare (“Informazioni Generali”) e di prospetto informativo europeo standardizzato (“PIES”) inserendo la seguente precisazione:

“Il contratto prevede una soglia minima di tasso di interesse applicabile (riportata nella sezione [“denominazione della relativa sezione dedicata ai tassi”]) per effetto della quale la misura del tasso di interesse applicabile non potrà in ogni caso ridursi al di sotto di tale soglia, neanche nell’ipotesi in cui la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread sia ad essa inferiore” (la “Precisazione”).

La Precisazione sarà inserita:

- a) con riferimento al foglio informativo, nella sezione “*I principali rischi*” (riportata nella prima parte del foglio informativo);
- b) con riferimento al modello di Informazioni Generali, nella sottosezione denominata “*Rischi specifici legati alla tipologia di contratto*” della sezione “*I tipi di credito immobiliare e i loro rischi*”;
- c) con riferimento al modello di PIES, nella sezione 3 “*Caratteristiche principali del contratto di credito*”.

Sub Allegato B si produce, a titolo esemplificativo, un modello di foglio informativo, di Informazioni Generali e di PIES con evidenziate in verde e neretto le modifiche introdotte per effetto del presente Impegno II.

Il presente Impegno II. sarà attuato entro 1 mese dalla Data di validità (come in seguito definita).

III. Revisione del modello del documento di sintesi periodico

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo erogati ai consumatori, Unipol propone di integrare i relativi modelli di documento di sintesi periodico, inserendo nella sezione “*Condizioni*”, subito dopo il campo denominato “*Spread applicato sul tasso di riferimento*”, il seguente nuovo campo:

“*Tasso minimo di contratto:... [...]%*”.

Sub Allegato C si produce, a titolo esemplificativo, un modello di documento di sintesi periodico con evidenziata in verde e neretto la modifica introdotta per effetto del presente Impegno III.

Il presente Impegno III sarà attuato a partire dal primo invio del documento di sintesi periodico successivo al deposito dei presenti Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017 (di norma nel corso del mese di gennaio).

IV. Indicazione dell’esistenza della clausola di tasso minimo a ridosso dell’indicazione della relativa denominazione commerciale del prodotto di mutuo

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo offerti ai consumatori, Unipol propone di integrare, nelle modalità di cui appresso, i relativi modelli di foglio informativo, di PIES, di modello SECCI, di documento di sintesi, nonché di documento di sintesi periodico con l’inserzione, a ridosso dell’indicazione della denominazione commerciale del prodotto di mutuo, della seguente indicazione:

“CON CLAUSOLA DI TASSO MINIMO” (l’“Indicazione”).

L’Indicazione sarà inserita:

- (a) con riferimento al foglio informativo, nel rigo d’intestazione (dove sono riassunte le caratteristiche essenziali del tipo di prodotto di mutuo);
- (b) con riferimento al modello di Informazioni Generali, nel rigo immediatamente sottostante a quello d’intestazione dedicato al “*Nome del Finanziamento*”;
- (c) con riferimento al modello SECCI, all’interno della sezione 2 “*Caratteristiche principali del prodotto di credito*” nel campo denominato “*Tipo di contratto di credito*”;
- (d) con riferimento al modello di documento di sintesi, nel rigo immediatamente sotto a quello, in alto alla pagina, in cui è riportata la denominazione commerciale del prodotto di mutuo;

- (e) con riferimento al modello di documento di sintesi periodico, nel campo della prima pagina denominato “Categoria” in cui è riportata la denominazione commerciale del prodotto di mutuo;
- (f) con riferimento al PIES, all’interno della sezione 3 “*Caratteristiche principali del contratto di credito*”.

Sub Allegato D si producono, a titolo esemplificativo, le suddette tipologie di documento con evidenziate in verde e neretto le modalità tramite le quali la Banca prevede di inserire l’Indicazione.

Il presente Impegno IV. sarà attuato entro 1 mese dalla Data di validità (come in seguito definita).

V. Invio di una specifica comunicazione illustrativa della clausola di tasso minimo

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo stipulati con consumatori nel periodo 1 gennaio 2012 – 30 settembre 2016, che siano ancora in corso di ammortamento, Unipol propone di inviare a ciascuno dei relativi mutuatari una specifica comunicazione (la “**Comunicazione**”) che rammenti loro l’esistenza e gli effetti di una clausola di tasso minimo nel contratto di mutuo stipulato.

La Comunicazione, della quale si produce copia *sub Allegato E*, verrà inviata a ciascuno dei suddetti mutuatari contestualmente al primo invio del documento di sintesi periodico e del rendiconto di fine anno successivo al deposito dei presenti Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017 (di norma nel corso del mese di gennaio).

VI. Riconoscimento di una somma straordinaria *una tantum* in conseguenza dell’eccezionale e imprevedibile perdurare dei valori di segno negativo dei parametri di indicizzazione applicati ai contratti di mutuo

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo stipulati nel periodo 1 aprile 2015 – 30 settembre 2016, Unipol si impegna a riconoscere in via eccezionale e *una tantum* a ciascun mutuatario, che ne faccia espressa richiesta entro 60 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’Avviso (come in seguito definito) e nelle modalità ivi previste, una somma, calcolata su ciascuna delle rate del mutuo con scadenza nel periodo 1 maggio 2015 – 31 ottobre 2016 per le quali sia stato rilevato un valore negativo del parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse nominale annuo, pari al prodotto tra il capitale residuo dovuto alla scadenza della rata e un’aliquota uguale alla differenza tra zero e il corrispondente valore negativo del parametro di indicizzazione rilevato nella medesima rata.

Unipol pubblicherà sul proprio sito internet, per un periodo continuativo di 60 giorni solari a partire dal 7° giorno lavorativo dalla Data di validità (come in seguito definita), il seguente avviso (l’“**Avviso**”), che sarà accessibile tramite il collegamento ipertestuale “*Euribor negativo: rimborso straordinario*” inserito nella sezione “*Avvisi*” della pagina di apertura del proprio sito internet (*home page*) e accessibile anche mediante il percorso News/Avvisi attivabile dalla stessa:

“In considerazione dell’eccezionale e imprevedibile perdurare dei valori di segno negativo dei parametri di indicizzazione applicati ai contratti di

*mutuo, la Banca riconoscerà, una tantum, in via del tutto eccezionale, ai propri clienti consumatori che ne facciano richiesta e che hanno stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile (ipotecario o chirografario) con clausola di tasso minimo nel periodo 1 aprile 2015 – 30 settembre 2016, una somma, calcolata su ciascuna delle rate del mutuo con scadenza nel periodo 1 maggio 2015 – 31 ottobre 2016 per le quali sia stato rilevato un valore negativo del parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse nominale annuo (“**Rata Rilevante**”), pari al prodotto tra (i) il capitale residuo dovuto alla scadenza della Rata Rilevante e (ii) un’aliquota pari alla differenza tra zero e il corrispondente valore negativo del parametro di indicizzazione rilevato nella medesima Rata Rilevante.*

I mutuatari consumatori che intendano ottenere la suddetta somma sono tenuti a inviare, entro 60 giorni solari dalla data del presente Avviso, un’espressa istanza scritta a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a Unipol Banca S.p.A., Piazza della Costituzione 2 – 40128 Bologna, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo PEC unipolbanca@pec.unipol.it, indicando le proprie generalità e i riferimenti del contratto di mutuo sottoscritto, nonché accludendo copia di un documento d’identità in corso di validità. In assenza dell’invio della suddetta istanza entro il termine di 60 giorni dalla data del presente Avviso, la Banca non riconoscerà alcunché.

Bologna, [...]”.

Entrata in Vigore

Ferma restando la clausola di revisione, gli Impegni entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di accettazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo (“**Data di validità**”), e saranno attuati nei tempi sopra indicati.

Clausola di Revisione

Unipol si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione degli Impegni, ivi incluso nel caso di cambiamenti rilevanti del quadro normativo o regolamentare, ovvero nel caso in cui significativi sviluppi nei supporti tecnologici utilizzati per la gestione delle pratiche oggetto degli Impegni dovessero rendere necessaria o anche solo opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata, ovvero la cessazione di uno o più degli Impegni stessi.

CONSIDERAZIONI CIRCA L’AMMISSIBILITÀ E L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL’AVVIO DELL’ISTRUTTORIA

Unipol ritiene che il proprio operato sia pienamente conforme alle disposizioni del codice del consumo, anche per ciò che attiene agli specifici profili oggetto di contestazione nel Provvedimento di Avvio. Unipol ritiene, quindi, che gli Impegni siano a maggior ragione idonei a eliminare le eventuali residue preoccupazioni di codesta Spett.le Autorità. Gli Impegni sono, inoltre, pacificamente ammissibili ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo, poiché nel caso che occupa è certo che la condotta contestata nel Provvedimento di Avvio non sia “*manifestamente scorretta e grave*”.

In tal senso depone in maniera univoca, ad avviso della scrivente, il quadro fattuale emerso dall'articolato riscontro fornito il 30.6.2016 in risposta alla richiesta di informazioni di codesta Spett.le Autorità, cui si rinvia espressamente. In estrema sintesi, in quella sede si è infatti evidenziato che Unipol: (i) in assenza di espresse previsioni pattizie, non ha applicato *di fatto* tassi minimi ai mutui a tasso variabile (immobiliari e chirografari) stipulati con la propria clientela, continuando ad applicare, anche dopo il verificarsi dell'evento Euribor negativo, la somma algebrica prevista quale formula di calcolo del tasso di interesse nominale annuo (Euribor + *spread*); (ii) allo stesso tempo, ha fornito nella propria modulistica contrattuale e pre-contrattuale relativa ai mutui (immobiliari e chirografari) – e, in specie, nel testo delle minute di contratto e nel documento di sintesi (ciascuno dei quali deve essere sottoscritto dal cliente), nonché nel relativo foglio informativo – l'informativa sull'esistenza della clausola di tasso minimo, utilizzando un linguaggio chiaro, esaustivo e facilmente comprensibile. La correttezza dell'operato della Banca è stata, del resto, di recente confermata nella recente decisione 6/10/16, n. 8867, dell'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, la quale ha accertato che *“la clausola in contestazione [ossia, la clausola di tasso minimo prevista nel contratto di mutuo immobiliare a tasso variabile sottoscritto con il ricorrente, il cui tenore era identico a quello sempre utilizzato dalla Banca] appare formulata in maniera semplice, chiara, univoca, comprensibile e quindi non può essere censurata [...]”*.

Le suddette circostanze confermano, quindi, che la Banca non ha posto in essere le violazioni degli artt. 20-22 del codice del consumo prospettate in sede di avvio del presente procedimento e *a fortiori* confermano che, nel caso che occupa, non sussiste certamente una violazione *“manifestamente scorretta e grave”* per la quale è precluso il ricorso all'istituto degli impegni.

Per quanto sopra, a modesto avviso della scrivente, non sussiste alcuno ostacolo a una chiusura del presente procedimento con una decisione di accettazione di impegni e senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice del consumo.

Tutto ciò premesso in relazione al *test* di ammissibilità, gli Impegni sono senz'altro idonei a porre fine alla paventata infrazione ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice del consumo considerato che per essi, fatte salve eventuali future modifiche in caso di contrasto con la normativa di settore applicabile, in primo luogo si rafforza ancor più il già robusto e capillare quadro informativo fornito ai consumatori da Unipol in merito all'esistenza (eventuale) di clausole di tasso minimo.

In particolare, infatti, gli **Impegni I e II** faranno sì che, in relazione ai mutui (chirografari e immobiliari inclusi, tra quest'ultimi, quelli disciplinati ai sensi del Capo I-bis *“Credito immobiliare ai consumatori”* del Titolo VI del Testo Unico Bancario) a tasso variabile con clausola di tasso minimo, i consumatori saranno informati in modo chiaro e conciso – nella minuta contrattuale, nel modello SECCI, nel foglio informativo, nel modello di Informazioni Generali nonché nel PIES (ciascuno per i prodotti per i quali sia previsto dalle disposizioni di trasparenza) – non solo dell'esistenza di una clausola di tasso minimo, con indicazione della relativa soglia applicabile, ma anche dei possibili effetti derivanti da tale clausola che verranno esplicitati con un linguaggio facilmente comprensibile, fermo restando che, data la chiarezza del tenore letterale della clausola predisposta (e delle informative diffuse) da Unipol, tali effetti sono sempre stati chiarissimi (come del resto accertato nella già richiamata decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario), tanto più se tale valutazione sia effettuata in relazione al paradigma normativo del *“consumatore medio”*, *“normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”*. In specie, nel caso delle minute contrattuali,

l'esplicitazione dei possibili effetti derivanti dalla clausola di tasso minimo sarà inserita nel corpo stesso di tale clausola, già attualmente riportata all'interno dell'articolo relativo agli interessi applicabili all'operazione di mutuo; nel caso del foglio informativo, del modello delle Informazioni Generali nonché del PIES, essa verrà riportata nella prima parte di tale documento, con rinvio espresso, nei casi in cui è applicabile, alla relativa sezione dedicata ai tassi, inserita nella prima parte delle tabelle dedicate alle principali condizioni economiche. In entrambi i casi, dunque, anche la collocazione dell'informazione sulla clausola di tasso minimo ne renderà agevole la fruibilità da parte dei consumatori, contribuendo a garantire un elevato livello di trasparenza.

Inoltre, per effetto dell'**Impegno III**, nei limiti di quanto previsto dalla regolamentazione di settore, a ciascun consumatore prenditore di un mutuo (chirografario e ipotecario) a tasso variabile con clausola di tasso minimo verrà rammentato, con cadenza annuale, il fatto che il mutuo da esso stipulato prevede una clausola di tasso minimo, con esplicitazione della relativa soglia ivi prevista.

L'Impegno III. esplicherà i propri effetti a vantaggio sia dei consumatori che concluderanno contratti di mutuo con la banca dopo la sua auspicata entrata in vigore, sia dei consumatori che a tale data avranno già in essere contratti di mutuo, purché ancora in corso di ammortamento e per i quali sia previsto, quindi, l'invio del documento di sintesi periodico. Il nuovo modello di documento di sintesi periodico sarà, in specie, utilizzato a partire dal primo invio successivo al deposito degli Impegni e, dunque, all'inizio dell'anno 2017 (il documento di sintesi periodico è di norma inviato nel corso del mese di gennaio). Il nuovo modello di documento di sintesi periodico continuerà, inoltre, ad essere utilizzato anche per gli ulteriori successivi invii, i quali, come anticipato, vengono effettuati con cadenza annuale (di norma durante il mese di gennaio). L'attuazione delle modifiche al modello di documento di sintesi periodico prevista dall'Impegno III. presuppone un intervento sugli applicativi informatici utilizzati per la realizzazione di tale tipologia di documento. Come da prassi di settore, Unipol ha esternalizzato la gestione di tali servizi informatici, affidandoli in particolare a CEDACRI S.p.A., un'importante azienda specializzata in servizi di *outsourcing* informatico per il settore bancario. Unipol rappresenta al riguardo di avere già ottenuto da CEDACRI S.p.A. conferma del fatto che le modifiche necessarie per la realizzazione del nuovo modello di documento di sintesi periodico saranno effettuate in tempo utile per procedere all'invio nei tempi sopra indicati.

Per di più, grazie all'**Impegno IV**, ciascun consumatore prenditore di mutuo (chirografario e immobiliare incluso, tra questa seconda tipologia, quelli disciplinati ai sensi del Capo I-bis del Titolo VI del Testo Unico Bancario) a tasso variabile con clausola di tasso minimo potrà beneficiare di un'ulteriore e inequivoca indicazione che garantirà ulteriormente la piena consapevolezza dello stesso circa la presenza, nel relativo contratto di mutuo, di una clausola di tasso minimo. Infatti, andando oltre quanto prescritto dalla normativa di settore, per effetto dell'Impegno IV., verrà fornita a ciascun consumatore, nel foglio informativo, nel modello di Informazioni Generali, nel modello SECCI, nel modello di documento di sintesi, nel modello di documento di sintesi periodico, nonché nel modello di PIES, un'ulteriore indicazione circa la presenza della clausola di tasso minimo, posta in caratteri maiuscoli ("CON CLAUSOLA DI TASSO MINIMO") e a ridosso della denominazione commerciale del relativo prodotto di mutuo inserita nelle parti di detti documenti specificate nel medesimo Impegno IV. La formulazione di tale ulteriore indicazione, la sua collocazione e i caratteri maiuscoli per essa utilizzati ne garantiranno, senza ombra di dubbio, la chiarezza ed evidenza, a beneficio dei consumatori.

Unipol richiama l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che le misure oggetto degli Impegni I., II., III. e IV. integrino e vadano al di là di quanto previsto dalla normativa di settore (inclusa quella di recentissima introduzione relativa al credito immobiliare ai consumatori, che pure già prevede forti presidi informativi idonei a garantire la piena consapevolezza del consumatore). Basti al riguardo considerare che, da un lato, questi estendono per certi versi la disciplina di maggior rigore prevista per il credito immobiliare ai consumatori anche alle altre tipologie di mutuo; dall'altro, persino con riferimento al credito immobiliare ai consumatori, per effetto degli impegni sopra richiamati si introducono ulteriori presidi informativi quali l'esemplificazione degli effetti dell'applicazione della clausola di tasso minimo nel PIES e nel regolamento contrattuale. D'altra parte, ancora una volta integrando i già adeguati presidi previsti dalla regolamentazione settoriale, i suddetti impegni prevedono – per tutte le tipologie di mutuo riservate ai consumatori – che vengano fornite indicazioni sull'esistenza di clausole di tasso minimo sia a ridosso della denominazione commerciale del finanziamento in una parte ben visibile dei documenti interessati, sia all'interno dei documenti stessi, in aggiunta alle informazioni relative ai tassi minimi già presenti nei documenti medesimi in ossequio a quanto previsto dalla normativa di trasparenza bancaria. Grazie ai suddetti Impegni verrà, dunque, certamente scongiurato qualsiasi rischio – paventato in sede di avvio del presente procedimento – che i consumatori possano essere indotti in errore riguardo alle condizioni economiche applicate e, in specie, riguardo al fatto che non si tratti di prodotti di mutuo a tasso variabile puro, essendo negli stessi incluse clausole di tasso minimo, per effetto delle quali il tasso di interesse applicabile non potrà scendere al di sotto della soglia fissata, indipendentemente dall'andamento del parametro di riferimento. Tutto ciò fermo restando che la Banca reputi tali rischi non esistenti in quanto essa ha sempre fornito al riguardo informative (anche precontrattuali e contrattuali) pienamente trasparenti, in ossequio alla normativa di settore e generale a tutela dei consumatori.

Infine, per effetto degli **Impegni V. e VI.** Unipol, in considerazione dell'eccezionalità sia del verificarsi dell'evento Euribor negativo sia del suo prolungato perdurare sui mercati, intende, pur non sussistendo alcun obbligo in proposito, in occasione della presente rivisitazione della sua documentazione contrattuale, dare anche un ulteriore forte segnale, ponendo in essere azioni che si connotano per la loro straordinaria forza comunicativa (per quanto riguarda l'Impegno V.) e concretezza (per quanto riguarda l'Impegno VI.). Non v'è dubbio che, anche sotto tali profili, gli Impegni si spingano notevolmente oltre rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore.

Per effetto dell'Impegno V. in relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo stipulati con consumatori nel periodo 1 gennaio 2012 – 30 settembre 2016, che siano ancora in corso di ammortamento, i relativi consumatori prenditori riceveranno una comunicazione specifica, inserita nel plico contenente il documento di sintesi periodico e il rendiconto di fine anno, che sarà inviato alla prima occasione utile dopo il deposito dei presenti Impegni, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore. Tale comunicazione *ad hoc*, che si aggiunge a quelle previste dalla normativa di settore, rammenterà ai tutti i consumatori prenditori di mutuo (inclusi quelli che hanno stipulato un mutuo prima dell'evento Euribor negativo), l'esistenza e gli effetti della clausola di tasso minimo nel contratto di mutuo da essi stipulato.

Per effetto dell'**Impegno VI.**, in via eccezionale e su base meramente volontaria, Unipol riconoscerà ai mutuatari consumatori, che abbiano stipulato nel periodo 1 aprile 2015 – 30 settembre 2016 un mutuo a tasso variabile (ipotecario o chirografario) con clausola di tasso

minimo, una somma *una tantum* (quantificabile secondo i criteri indicati nell’Impegno VI. medesimo), a condizione che gli stessi mutuatari ne facciano espressa richiesta (nelle modalità indicate nell’Impegno VI. medesimo) entro 60 giorni solari dalla data di pubblicazione sul proprio sito internet di un apposito Avviso, con il quale la Banca renderà noto ai suddetti mutuatari la possibilità di beneficiare del presente impegno, specificando i termini e le formalità da osservare per inoltrare la relativa richiesta. Ferma la piena legittimità delle clausole di tasso minimo utilizzate dalla Banca, che qui si ribadisce con fermezza, la misura oggetto dell’Impegno VI. – oltre a comportare un sensibile potenziale esborso economico per la Banca – è suscettibile di arrecare un reale beneficio economico ai predetti mutuatari consumatori, attenuando gli eventuali effetti che gli stessi possano aver subito in conseguenza dell’imprevisto prolungato fenomeno dell’Euribor a valori negativi. A fronte della correttezza del proprio operato (anche) per tutti i profili oggetto del presente procedimento, Unipol sottolinea che la presente misura è, senz’altro, espressione -- solo ed esclusivamente -- del proprio straordinario atteggiamento di fattiva cooperazione con codesta Spett.le Autorità.

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che gli Impegni siano pienamente idonei a far venir meno le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità con il Provvedimento di Avvio, andando anche oltre quanto necessario a tal fine.

Unipol confida, pertanto, che codesta Spett.le Autorità vorrà concludere il Procedimento con una decisione di accettazione degli Impegni, “*senza procedere all’accertamento dell’infrazione*” ai sensi dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo.